

[www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it](http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it)

## **Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016)**

### **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**

*Testo vigente al 9/10/2017, tratto da [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it)*

#### **Articolo 1.**

**414.** E' istituito, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017, il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.

**415.** A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 414, il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente.

Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate.

Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile.

Il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non è soggetto al pagamento del contributo unificato.

**416.** Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 414 e 415, con particolare riguardo all'individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di cui al comma 414 delle somme recuperate ai sensi del terzo periodo del comma 415.

## **Decreto attuativo del Ministero della Giustizia del 15/12/2016**

[www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_8\\_1.page?contentId=SDC1305711&previousPage=mg\\_2\\_21\\_3](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1305711&previousPage=mg_2_21_3)

### **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Decreto 15 dicembre 2016**

**Individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, nonché la previsione delle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate, ai sensi dell'art. 1 comma 416 della Legge 208/2015**

**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Visto** il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante Ordinamento giudiziario, ed in particolare la annessa tabella A;

**Visto** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 19, che disciplina lo stato di disoccupazione;

**Visto** l'art. 1, commi 414, 415 e 416 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

**Visto** in particolare il comma 414 del predetto art. 1 della legge di stabilità 2016, che istituisce in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con dotazione di 250.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017, il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno;

**Visto** altresì il comma 415, che prevede, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 414, che il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'art. 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo; che il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente; che il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate; che, quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile; che il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non è soggetto al pagamento del contributo unificato;

**Visto** il comma 416, che stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione della norma primaria istitutiva del Fondo, con particolare riguardo all'individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); **Decreta:**

**Art. 1****Definizioni e oggetto**

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
  - a) «legge», la legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  - b) «Ministero», il Ministero della giustizia;
  - a) «Fondo», il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno istituito, presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1, comma 414, della legge;
  - b) «richiedente», il coniuge separato in stato di bisogno con il quale convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave che non abbia ricevuto l'assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
  - c) «ISEE»: l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  - d) «ISEE corrente»: l'indicatore di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  - e) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, utilizzata per l'accesso al beneficio.
2. Il presente decreto individua i tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, stabilisce le modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al predetto Fondo delle somme recuperate dal Ministero nei confronti del coniuge inadempiente.

**Art. 2****Sperimentazione**

1. Per gli anni 2016 e 2017, la sperimentazione del procedimento per la corresponsione delle somme ai richiedenti e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate è avviata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i tribunali che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle corti di appello indicati nella tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. I tribunali di cui al comma 1 ricevono le istanze di accesso al Fondo da parte dei richiedenti che risiedono in uno dei comuni del distretto.
3. Il Ministero, dalla data di cui al comma 1, attiva il monitoraggio degli esiti della sperimentazione e, tre mesi prima della scadenza del biennio di cui al comma 1, il Ministro della giustizia informa le Camere sui risultati del monitoraggio.

### **Art. 3**

#### **Istanza di accesso al Fondo**

1. L'istanza di accesso al Fondo è depositata nella cancelleria del tribunale individuato a norma dell'art. 2, comma 1. L'istanza è redatta in conformità al modulo (FORM), disponibile, dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, in un'area dedicata denominata «Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno» del sito internet del Ministero ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).
2. L'istanza di cui al comma 1 deve in ogni caso contenere, a pena di inammissibilità e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:
  - a. le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
  - b. il codice fiscale;
  - c. l'indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
  - d. l'indicazione della misura dell'inadempimento del coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge;
  - e. l'indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione che il datore dei lavoro si è reso inadempiente all'obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto comma, del codice civile;
  - f. l'indicazione che il valore dell'indicatore ISEE o dell'ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000;
  - g. l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'istanza;
  - h. la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.
3. Quando dalla DSU ovvero dalla dichiarazione dei redditi risulta che tra i redditi percepiti nel secondo anno solare precedente alla presentazione della stessa vi sono assegni di mantenimento dovuti dal coniuge e non percepiti in tutto o in parte, gli importi relativi devono essere indicati separatamente nell'istanza ai fini della detrazione degli stessi per la determinazione dell'ISEE o dell'ISEE corrente.
4. All'istanza deve essere allegata a pena di inammissibilità:
  - a. copia del documento di identità del richiedente;
  - b. copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente;
  - c. visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l'impossidenza di beni immobili;
  - d. l'originale del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell'art. 476, primo comma, del codice di procedura civile.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 415, della legge il procedimento amministrativo di cui al presente articolo non è assoggettato al pagamento del contributo unificato.

### **Art. 4**

#### **Trasmissione dell'istanza al Fondo**

1. Il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza ne valuta l'ammissibilità a norma dell'art. 3. Quando ritiene l'istanza ammissibile la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui è istituito il Fondo ai fini della corresponsione della somma richiesta nei limiti di cui all'art. 5,

commi 2 e 3. Quando ritiene inammissibile l'istanza, la trasmette al Fondo indicandone le ragioni. Quando la documentazione allegata a norma dell'art. 3, comma 4, lettera d), comprende l'originale del titolo, il cancelliere trasmette al Fondo una copia conforme dello stesso titolo da lui formata.

Il Fondo, sulla base del provvedimento adottato dal presidente del tribunale a norma del comma 1, accoglie o rigetta l'istanza e provvede alla liquidazione delle istanze accolte secondo quanto previsto dall'art. 5 e nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2016 ed euro 500.000 per l'anno 2017.

#### **Art. 5**

##### **Liquidazione delle istanze accolte**

1. La dotazione annuale assegnata al Fondo a norma dell'art. 1, comma 414, della legge è ripartita e imputata a ciascun trimestre.
2. Il Fondo, alla scadenza di ciascun trimestre dalla data di pubblicazione del presente decreto, distribuisce agli aventi diritto le cui istanze sono trasmesse al Fondo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, nel corso del medesimo trimestre e secondo criteri di proporzionalità, le risorse imputate al medesimo trimestre a norma del comma 1.
3. Le somme non utilizzate nel corso di un trimestre incrementano le disponibilità del trimestre successivo nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.
4. In ogni caso, all'avente diritto non può essere corrisposta, in relazione a ciascun rateo mensile dell'assegno di mantenimento, una somma eccedente la misura massima mensile dell'assegno sociale.

#### **Art. 6**

##### **Revoca del provvedimento del Fondo**

1. Il provvedimento con cui il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui è istituito il Fondo accoglie l'istanza del richiedente a norma dell'art. 4, comma 2, è revocato nel caso venga accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al presente decreto, ovvero nel caso la documentazione presentata ai sensi dell'art. 3 contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero delle somme indebitamente erogate. Le somme erogate in forza di provvedimento oggetto di revoca a norma del presente articolo sono recuperate con le modalità previste dall'art. 7.

#### **Art. 7**

##### **Recupero delle somme e alimentazione del Fondo**

1. Entro trenta giorni dalla distribuzione delle risorse imputate a ciascun trimestre a norma dell'art. 5, comma 2, il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui è istituito il Fondo intima al coniuge inadempiente di provvedere al versamento, al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato indicato al comma 4, della somma erogata entro il termine di 10 giorni dall'intimazione e secondo le modalità nella stessa indicate.
2. Il coniuge, che, ricevuta l'intimazione, provvede nel termine previsto al versamento, trasmette al Fondo entro 5 giorni la quietanza o attestazione del pagamento.
3. Quando il coniuge inadempiente non provvede a norma del comma 2, il Ministero, in presenza di fondati indici di solvibilità patrimoniale del debitore, promuove, surrogandosi nei diritti del coniuge che ha beneficiato dell'erogazione a norma dell'art. 1203, primo comma, n. 3), del codice civile, azione esecutiva per il recupero delle somme erogate a norma dell'art. 5 in forza del titolo di cui all'art. 3, comma 4, lettera d).
4. Le somme recuperate, da versare all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 2413, art. 19, denominato «Entrate derivanti dal recupero delle somme anticipate dal Ministero della giustizia al coniuge in stato di bisogno, ai sensi dell'art. 1, comma 415, della legge n. 208 del 2015, da riassegnare ad apposito fondo di solidarietà istituito ai sensi del comma 414 del medesimo art. 1», saranno riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del

Ministro della giustizia, al Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia U.d.V. 1.2 - Cap. 1385.

5. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio delle disponibilità annuali del Fondo al fine della determinazione delle quote da ripartire agli aventi diritto secondo i criteri di proporzionalità indicati all'art. 5, comma 2.

**Art. 8**

**Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia nell'area dedicata del sito internet del Ministero.

Roma, 15 dicembre 2016

Il Ministro della giustizia Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

*Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2017 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 59*

## **Circolare del Ministero della Giustizia 54757 del 22/3/2017**

**Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giurisdizione Civile  
Ufficio I – Affari Civili Interni**

**Oggetto: Legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 414-415-416) – Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno – Decreto attuativo del 15 dicembre 2016**

**54757\_22/3/2017 – PRIME DISPOSIZIONI OPERATIVE SUL PROCEDIMENTO PER LA CORRESPONSIONE DELLE SOMME AI RICHIEDENTI**

Come è noto, con i commi 414-416 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato istituito il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno e sono state indicate le modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate.

In particolare, il comma 415 prevede:

- che *“il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo”*;
- che *“il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente”*;
- che invece, *“quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile”*.

In linea con le disposizioni di cui ai commi 414 e 415 della legge sopra citata, come previsto dal successivo comma 416, è stato dunque emanato in data 15 dicembre 2016 il decreto di attuazione, sottoscritto dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (registrato alla Corte dei conti in data 3 gennaio 2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2017), con il quale sono stati individuati i tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, nonché le modalità per la corresponsione delle somme agli aventi diritto e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate.

Tale sperimentazione è stata avviata, per gli 2016 e 2017, presso i tribunali che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle corti di appello indicati nella tabella A annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 – ovverosia: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Trento, Trieste e Venezia – i quali ricevono le istanze di accesso al Fondo da parte dei richiedenti che risiedono in uno dei comuni del distretto della relativa Corte di appello (art. 2).

Le istanze di accesso al Fondo, redatte in conformità al modulo (FORM) disponibile nell'area denominata *«Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno»* del sito internet del Ministero ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)), sono depositate nella cancelleria dei citati tribunali e devono contenere, a pena di inammissibilità e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i dati e gli allegati di cui all'art. 3 del decreto.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilità delle istanze e le trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia (presso cui è istituito il Fondo) sia nel caso in cui le ritenga ammissibili (ai fini della corresponsione della somma spettante), sia nel caso in cui le ritenga inammissibili, indicando, in tal caso le ragioni (art. 4, comma 1).

Il Fondo, sulla base del provvedimento adottato dal presidente del tribunale, provvede alla liquidazione delle istanze accolte, secondo quanto previsto dall'art. 5 e nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2016 e ad euro 500.000 per l'anno 2017 (art. 4, comma 2).

Poiché tuttavia la dotazione annuale assegnata al Fondo è ripartita e imputata trimestralmente, quest'ultimo, alla scadenza di ciascun trimestre, distribuisce agli aventi diritto le cui istanze sono state trasmesse al Fondo nel corso del medesimo trimestre, le risorse imputate a quello stesso periodo, secondo criteri di proporzionalità (art. 5, commi 1 e 2). Le somme eventualmente residue da tale distribuzione incrementano le disponibilità del trimestre successivo nell'ambito dello stesso esercizio finanziario (art. 5, comma 3). In ogni caso, la somma corrisposta all'avente diritto in relazione a ciascun rateo mensile dell'assegno di mantenimento non può essere superiore alla misura massima mensile dell'assegno sociale (art. 5, comma 4).

Orbene, così riassunto il contesto normativo e regolamentare di riferimento, nonché rilevato che il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia ha attribuito a questa Direzione generale la gestione del capitolo di bilancio sul quale sono appostati gli stanziamenti per il funzionamento del Fondo in oggetto, appare opportuno fornire alcune prime indicazioni operative funzionali alla corretta gestione della prevista fase di sperimentazione, con riferimento al procedimento di ricezione delle domande e a quello di corresponsione delle somme ai richiedenti. Nulla dunque si dirà, in questa sede, in ordine al successivo procedimento di rivalsa del Ministero sul coniuge inadempiente per il recupero delle somme erogate.

#### **A) Ricezione delle domande**

Le domande potranno essere depositate presso le cancellerie dei tribunali sia in forma cartacea, sia a mezzo posta raccomandata, sia a mezzo PEC.

Quanto all'iscrizione delle stesse nei registri dell'ufficio, la competente Direzione generale per i servizi informativi automatizzati ha previsto un nuovo codice oggetto "411670" – denominato "*Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno (ex art. 1, commi 414-416 Legge 28 dicembre 2015, n. 208)*" – a valere sulla ritualità attualmente prevista dal codice "411999", che a breve potrà essere utilizzato a tal fine.

Quanto al trattamento fiscale, l'esclusione del procedimento dall'obbligo di versamento del contributo unificato (di cui all'art. 1, comma 415, della legge) deve intendersi esteso anche al pagamento dell'importo forfetario di cui art. 30 del d.P.R. n. 115/2002, essendo quest'ultimo previsto, nell'ambito del "*processo civile*", a carico della parte "*che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati*" (ovverosia, all'evidenza, in ipotesi del tutto diverse da quella in esame).

#### **B) Corresponsione delle somme**

Con riferimento, invece, al procedimento di corresponsione delle somme spettanti, giova in primo luogo evidenziare che il Fondo è tenuto, "*sulla base del provvedimento adottato dal presidente del tribunale a norma del comma 1*" dell'art. 4 del d.m. 15 dicembre 2016, a corrispondere agli aventi diritto quanto spettante in relazione alle istanze trasmesse al Fondo medesimo nel corso di ciascun trimestre decorrente dalla data di pubblicazione del d.m. 15 dicembre 2016: poiché tuttavia – come detto – la somma complessiva stanziata deve essere imputata e ripartita nei quattro trimestri dell'anno 2017, appare necessario prevedere che anche i trimestri all'interno dei quali sono state trasmesse le domande al Fondo coincidano con quelli solari.

Tale liquidazione, inoltre, dovrà avvenire nei limiti delle risorse finanziarie imputate a ciascuno dei quattro trimestri dell'anno di riferimento e secondo criteri di proporzionalità.

Al fine dunque di consentire a questa Direzione generale di verificare agevolmente e in tempi brevi la capacità del Fondo di soddisfare le istanze ritenute ammissibili dalle SS.LL. e trasmesse, ai fini della corresponsione delle somme spettanti, entro la scadenza di ciascuno dei quattro trimestri dell'anno 2017, nonché, in caso di incapienza, di effettuare le necessarie

riduzioni secondo criteri di proporzionalità, appare opportuno invitare le SS.LL. a trasmettere al Fondo un'unica nota riepilogativa per ciascun trimestre (redatta utilizzando l'allegato modello), avendo cura di indicare in essa, quanto alle istanze ritenute ammissibili:

- a. gli elementi identificativi di ogni singola istanza (nome e cognome dell'istante, nome e cognome del coniuge inadempiente, data di ricezione della stessa);
- b. l'importo richiesto con ciascuna istanza (mensile e complessivo);
- c. l'importo complessivo richiesto con tutte le istanze trasmesse in relazione al trimestre di riferimento.

In considerazione, poi, dell'espressa previsione dell'art. 4, comma 1, terzo periodo, del d.m. 15 dicembre 2016, con la medesima nota le SS.LL. vorranno altresì indicare le istanze relative allo stesso periodo ritenute inammissibili, indicando, per ciascuna di esse, le ragioni di tale giudizio.

La nota in questione dovrà recare nell'oggetto la sigla "DGGC-1" ed essere trasmessa per interoperabilità, esclusivamente dal sistema di protocollo SCRIPTA, al Dipartimento per gli affari di giustizia.

Una volta effettuate le verifiche di competenza in relazione al trimestre di riferimento, questa Direzione generale emetterà dunque in favore dei funzionari delegati in servizio presso codesti uffici (ovvero, in caso di assenza, presso le competenti Corti d'appello), secondo un criterio di proporzionalità, un unico ordine di accreditamento per ciascun trimestre, a valere sul capitolo n. 1385, p.g. 01. I predetti funzionari delegati, infine, provvederanno ad emettere gli ordini di pagamento in favore degli aventi diritto, nel rispetto del medesimo criterio di proporzionalità.

Proprio in considerazione di tale ultima previsione, dovendo le istanze di liquidazione e la relativa documentazione essere nella materiale disponibilità dei funzionari delegati (quali primi ordinatori di spesa) al momento dell'emissione degli ordini di pagamento, appare opportuno che le SS.LL. trasmettano direttamente ai predetti le istanze ritenute ammissibili (ferma restando la possibilità per questa Direzione generale di richiederne la trasmissione per eventuali approfondimenti).

In ottemperanza, invece, al già citato disposto dell'art. 4, comma 1, terzo periodo, del d.m. 15 dicembre 2016, a questa Direzione generale dovranno essere trasmesse, unitamente alla nota riepilogativa di cui sopra, le sole istanze ritenute inammissibili, con l'indicazione, per ciascuna di esse, le ragioni di tale giudizio.

Nel ringraziare fin d'ora le SS.LL. per la collaborazione che vorranno fornire, particolarmente preziosa nell'ambito del periodo di sperimentazione, si raccomanda scrupolosa osservanza di quanto sopra disposto.

Roma, 22 marzo 2017

IL DIRETTORE GENERALE

*Michele Forziati*

## **Circolare del Ministero della Giustizia 162297 del 31/8/2017**

**Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giurisdizione Civile  
Ufficio I – Affari Civili Interni**

**Oggetto: Legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 414-415-416) – Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno – Decreto attuativo del 15 dicembre 2016**

**162297\_31/8/2017 – CHIARIMENTI SULLE CONDIZIONI E I PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE AL FONDO**



Premesso integralmente il contenuto della circolare di questa Direzione generale del 22 marzo 2017 relativa all'argomento in oggetto (prot. DAG n. 54757.U, che per comodità di lettura si allega alla presente: allegato 1), nonché al fine di agevolare l'attività di codesti Uffici giudiziari (presso cui è stata avviata la sperimentazione per gli 2016 e 2017), appare opportuno rendere alcuni chiarimenti in merito ai presupposti di accesso al Fondo e ai requisiti di ammissibilità delle istanze, essendo a questa Direzione generale attribuita la gestione del capitolo di spesa sul quale sono allocati i fondi pubblici necessari per soddisfare le richieste degli aventi diritto, ed apparendo alcuni provvedimenti di ammissione pervenuti a questo Ufficio fondati su opzioni interpretative non conformi al dato normativo di riferimento.

Va premesso che il provvedimento di ammissione o non ammissione al Fondo deve essere esteso dal Presidente del Tribunale o da un magistrato da lui delegato: al momento della sottoscrizione del provvedimento, dunque, il rispetto del criterio della competenza a provvedere dovrebbe risultare dal testo del provvedimento stesso, nel quale andrebbe opportunamente richiamato l'atto di delega, in caso di suo utilizzo da parte del Dirigente dell'ufficio giudiziario.

Mentre i presupposti di accesso al Fondo sono delineati nella legge di stabilità 2016, le condizioni della domanda sono indicate nel decreto ministeriale di attuazione, datato 15 dicembre 2016. La mancanza di uno dei presupposti o di una delle condizioni determina inammissibilità della domanda di accesso.

Legittimato a presentare l'istanza è *«il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto»*. La presenza di figli a carico costituisce un presupposto giuridico di accesso al Fondo. L'accesso al presidio di solidarietà richiede, pertanto, in primo luogo, che l'istante sia convivente con figli minori ovvero di figli maggiorenni portatori di handicap grave (art. 1, lett. *b*), del decreto ministeriale). Questi ultimi sono coloro i quali siano portatori di *handicap* ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 37-*bis*, disp. att. c.c., inserito dall'art. 96, comma 1, lett. *b*), d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154). È bene evidenziare, al riguardo, che la legge di stabilità 2016 non ha esteso il beneficio in esame anche ai genitori di figli maggiorenni non portatori di *handicap* grave e tuttavia non indipendenti economicamente.

Il genitore istante deve, poi, essere titolare di *“assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile”* (art. 1, comma 415, della legge di stabilità), al cui versamento il soggetto onerato non abbia provveduto. Ulteriore presupposto di accesso al Fondo è dunque costituito dalla circostanza che l'istante sia titolare di assegno di separazione per sé: anche il decreto ministeriale specifica che legittimato ad accedere al fondo è *«il coniuge separato»* (v. art. 1, comma 1, lettera *b*). Di conseguenza, ad una prima lettura del disposto normativo e regolamentare in esame, non sembrano potervi accedere né l'ex coniuge divorziato titolare di assegno *ex art. 5* legge n. 898 del 1970, né il convivente di fatto titolare di assegno alimentare *ex art. 1*, comma 65, legge n. 76 del 2016, né il coniuge che sia titolare di assegno provvisorio di separazione fissato nell'ordinanza presidenziale *ex art. 708 c.p.c.* (atteso che, in tale segmento processuale, l'istante non ha ancora conseguito lo *status* di coniuge separato, che per l'appunto di ottiene con la sentenza di separazione) né tanto meno l'ex *“civilmente unito”* titolare di assegno divorzile.

Va inoltre chiarito che l'unico credito che può giustificare l'accesso al Fondo è quello «maturato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge» di stabilità 2016 (art. 2, lett. d), del decreto ministeriale) e, pertanto, i soli crediti sorti dall'1 gennaio 2016 in poi, non potendo accedere al Fondo i titolari di poste creditorie maturate negli anni 2015 o precedenti.

Come già evidenziato nella precedente circolare sull'argomento, l'istanza di accesso al Fondo deve essere redatta in conformità al modulo (FORM), disponibile sul sito internet del Ministero (www.giustizia.it): la conformità al modello ministeriale è requisito di ammissibilità della domanda, in quanto l'art. 4 del decreto ministeriale rimette al Presidente del tribunale di valutare l'ammissibilità "a norma dell'art. 3", quindi includendo anche il comma 1). Sempre a pena di inammissibilità, l'istanza deve rispondere ai requisiti di contenuto di cui all'art. 3 comma 2, del decreto ministeriale e deve essere corredata degli allegati di cui al successivo comma 4. Così le cose, l'eventuale "irreperibilità" dell'onerato non esonera l'istante dal tentativo di avvio di procedure esecutive, previsto espressamente e in modo imperativo dall'art. 3, comma 4, lett. b), del decreto ministeriale.


Giova poi ribadire che, a norma dell'art. 1, comma 415, della legge di stabilità per il 2016, sono i Presidenti dei tribunali competenti (o i loro delegati) a dover esaminare nel merito le domande di accesso al Fondo, verificando la sussistenza dei presupposti di accesso e delle condizioni di ammissibilità delle stesse di cui si è detto (che, per comodità di lettura, sono stati riportati nell'allegato schema riassuntivo: **allegato 2**): si raccomanda, pertanto, particolare attenzione e cura nella valutazione delle stesse, atteso che dal provvedimento presidenziale di ammissione derivano immediate conseguenze in punto di elargizione di fondi pubblici.

In merito alle successive fasi operative, si richiama ancora una volta il contenuto della circolare di questa Direzione generale del 22 marzo 2017. In particolare, poiché è stato ivi disposto che i decreti di pagamento vengano emessi direttamente dai funzionari delegati alle spese di giustizia competenti in relazione agli Uffici giudiziari destinatari delle domande (previo accreditamento dei fondi necessari da parte di questa Direzione generale), è necessario che le istanze giudicate ammissibili, unitamente a tutta la documentazione prodotta a corredo, siano trasmesse a detti funzionari e non a questa Direzione (cui, come disposto con la citata circolare, vanno invece trasmesse le sole domande giudicate inammissibili). Codesti Uffici, inoltre, avranno cura di effettuare la trasmissione periodica a questa Direzione delle istanze giudicate ammissibili esclusivamente utilizzando il modello allegato alla precedente circolare, trascrivendo in esso tutti i dati richiesti.

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, si raccomanda ancora una volta scrupolosa osservanza.

Roma, 30/8/2017

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati  


## Allegato 2

Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno: scheda di sintesi dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità.

<b>Presupposti / Condizioni</b>	<b>Contenuti</b>
<i>Legittimazione attiva</i>	Il coniuge separato.
<i>Convivenza con figli</i>	Coniuge separato che sia convivente con figli minori o maggiorenni portatori di <i>handicap</i> grave
<i>Assegno di separazione</i>	Coniuge separato che sia titolare, per sé, di assegno di separazione determinato ai sensi dell'art. 156 c.c.
<i>Inadempimento</i>	Il coniuge separato non deve aver ricevuto (in tutto o in parte) l'assegno ex art. 156 c.c., con esclusivo riferimento ai crediti sorti dall'1 gennaio 2016 in poi.
<i>Form</i>	L'istanza deve essere presentata utilizzando il <i>form</i> elaborato dal Ministero della giustizia e disponibile sul sito istituzionale <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>
<i>Contenuti dell'istanza a pena di inammissibilità</i>	Le generalità e i dati anagrafici del richiedente; il codice fiscale; l'indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale; l'indicazione della misura dell'inadempimento del coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge; l'indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione che il datore di lavoro si è reso inadempiente all'obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto comma, del codice civile; l'indicazione che il valore dell'indicatore ISEE o dell'ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000; l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'istanza; la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.
<i>Allegati all'istanza a pena di inammissibilità</i>	Copia del documento di identità del richiedente; copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente; visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l'impossidenza di beni immobili; l'originale del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell'art. 476, primo comma, del codice di procedura civile.

**SEGUE FORMAT ISTANZA DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ**

[www.giustizia.it/resources/cms/documents/form\\_istanza\\_fondo\\_per\\_il\\_coniuge.pdf](http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/form_istanza_fondo_per_il_coniuge.pdf)



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia  
Direzione generale della giustizia civile

**Istanza di accesso al Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno**  
(art. 1, commi 414-416, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Alla Cancelleria civile del Tribunale di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_),  
via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_,  
telefono \_\_\_\_\_, indirizzo di posta elettronica ordinaria o di PEC cui  
ricevere ogni comunicazione relativa all'istanza \_\_\_\_\_

## CHIEDE

l'anticipazione, a carico del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, della complessiva somma di euro \_\_\_\_\_ corrispondente alla misura dell'inadempimento del coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento di cui all'art. 156 c.c..

A tal fine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni,

## DICHIARA

- di essere coniuge separato in stato di bisogno con il quale convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di non aver ricevuto l'assegno/di non aver ricevuto parte dell'assegno periodico a titolo di mantenimento (dell'ammontare di euro \_\_\_\_\_ mensili) per le seguenti mensilità: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;
- che il coniuge inadempiente al suddetto obbligo di mantenimento è \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_;

- o che la somma richiesta a carico del Fondo di Solidarietà è corrispondente alla misura dell'inadempimento del coniuge tenuto a versare l'assegno di mantenimento, il cui rateo mensile, o parte di esso, dovuto e non corrisposto è maturato in epoca successiva all'1 gennaio 2016;
- o che la somma spettante deve essere accreditata sul conto corrente intestato a \_\_\_\_\_ e identificato con il seguente IBAN: \_\_\_\_\_.

#### DICHIARA INOLTRE

(selezionare le opzioni che interessano)

- o che il predetto coniuge inadempiente non percepisce redditi da lavoro dipendente;
- o che il coniuge inadempiente percepisce redditi da lavoro dipendente e il datore di lavoro \_\_\_\_\_ si è reso inadempiente all'obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell'art. 156, sesto comma, del codice civile;
- o che il proprio valore dell'indicatore ISEE o dell'ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000,00;
- o ai fini della corretta determinazione dell'ISEE o dell'ISEE corrente, che tra i redditi indicati come percepiti nel secondo anno solare precedente alla presentazione della presente istanza vi sono assegni di mantenimento dovuti dal coniuge e non percepiti in tutto o in parte, per un ammontare complessivo pari ad euro \_\_\_\_\_;
- o di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del medesimo decreto;
- o in caso di disoccupazione, di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni;

#### ALLEGA

ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, i seguenti documenti:

- a. copia del proprio documento di identità in corso di validità;
- b. copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente;
- c. visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulta l'impossidenza di beni immobili;
- d. l'originale del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento, ovvero copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell'art. 476, primo comma, del codice di procedura civile.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_